

Decreto esecutivo
concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto
di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica
a domicilio e presso datori di lavoro
 (del 19 giugno 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 3'000'000 di franchi destinato a incentivare l'acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro del 13 marzo 2019;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- il Piano energetico cantonale, piano d'azione 2013, del 5 novembre 2014;
- il Piano di risanamento dell'aria 2017 del 30 maggio 2018,

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Il presente decreto fissa la ripartizione del credito quadro e regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio e presso datori di lavoro.

Ripartizione del credito quadro

Art. 2 Per i provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile di 3'000'000 di franchi è così ripartito:

- | | |
|---|---------|
| – incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche | 2,5 Mio |
| – incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio e presso datori di lavoro | 0,5 Mio |

Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura

Autorità competenti

Art. 3 ¹Le decisioni di concessione degli incentivi competono alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

²Nell'applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.

³Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo dati statistici sugli oggetti incentivati ai sensi del presente decreto.

Procedura

Art. 4 ¹Le richieste d'incentivo per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro devono essere presentate alla SPAAS mediante l'apposito modulo compilabile al sito internet www.ti.ch/incentivi.

²La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo, corredate da tutte le informazioni e dalla documentazione richiesta, sono determinate dalla data del timbro postale.

³La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari.

Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi

Acquisto di automobili totalmente elettriche

Art. 5 ¹Per l'acquisto di automobili totalmente elettriche è concesso un incentivo forfettario di 2'000 franchi. Per automobile fa stato la denominazione ufficiale del genere di veicolo indicato al punto 19 della licenza di circolazione.

²L'erogazione dell'incentivo di cui al cpv. 1 è vincolata all'acquisto dell'automobile presso concessionari ufficiali con sede in Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede in Ticino.

³L'erogazione dell'incentivo di cui al cpv. 1 è subordinata alla disponibilità del credito quadro di cui all'art. 2.

⁴L'incentivo di cui al cpv. 1 è concesso unicamente se l'importatore ufficiale di marca applica un ulteriore premio di 2'000 franchi sul prezzo ufficiale svizzero di listino, IVA inclusa.

⁵Il premio di cui al cpv. 4 deve essere in aggiunta a qualsiasi altro premio che l'importatore ufficiale di marca conceda nel resto della Svizzera.

⁶L'incentivo di cui al cpv. 1 è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un'automobile mai immatricolata in precedenza, né in un altro Cantone né all'estero.

⁷In deroga al cpv. 6 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l'incentivo di cui al cpv. 1 per richieste inerenti automobili di dimostrazione di concessionari ufficiali con sede in Ticino.

⁸L'incentivo di cui al cpv. 1 è negato per immatricolazioni con targhe turistiche o di tipo «Z» (automobili non sdoganate).

⁹Le richieste d'incentivo di cui al cpv. 1 da parte di persone giuridiche possono essere accolte solo se la loro sede sociale è in Ticino e l'automobile è immatricolata con targhe ticinesi.

¹⁰Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d'incentivo ai sensi del presente articolo.

¹¹L'ottenimento dell'incentivo vincola il richiedente a mantenere l'automobile immatricolata a suo nome per un periodo di almeno 6 mesi.

¹²I Comuni sono esclusi dall'incentivo ai sensi del presente articolo.

¹³La richiesta d'incentivo va inoltrata alla SPAAS tramite l'apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo l'immatricolazione dell'automobile, allegando copia della licenza di circolazione e della fattura indicante l'avvenuto premio di 2'000 franchi sul prezzo ufficiale svizzero di listino ai sensi del cpv. 4.

Stazioni di ricarica per automobili elettriche

Art. 6 ¹Per l'installazione in Ticino di una stazione di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro è concesso un incentivo forfettario di 500 franchi.¹

²L'erogazione dell'incentivo di cui al cpv. 1 è subordinata alla disponibilità del credito quadro di cui all'art. 2.

³L'incentivo di cui al cpv. 1 è concesso a datori di lavoro solo se la stazione di ricarica elettrica è destinata ad uso del personale impiegato.

⁴La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

⁵La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.

⁶L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d'arte da un installatore elettricista autorizzato.

⁷I Comuni sono esclusi dall'incentivo ai sensi del presente articolo.

⁸La richiesta d'incentivo va inoltrata alla SPAAS tramite l'apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura dell'installazione o della stipulazione del contratto di noleggio della stazione di ricarica fissa, allegandone i giustificativi.

Capitolo quarto Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 7 ¹Richieste di incentivo per automobili totalmente elettriche acquistate prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere accettate unicamente se sono rispettati i termini di cui all'art. 5 cpv. 13.

²Richieste di incentivo per stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso datori di lavoro installate prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere accettate unicamente se sono rispettati i termini di cui all'art. 6 cpv. 8.

Entrata in vigore

Art. 8 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.²

²Esso decade con l'esaurimento del credito.

¹ Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 88.

² Entrata in vigore: 25 giugno 2019 - BU 2019, 237.

Pubblicato nel BU **2019**, 237.